

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 13 luglio 2011 tra Fieg e Fnsi

Premesso che

- per il periodo di imposta 2011, il legislatore ha previsto che *“le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro lordi”* (art. 53, comma 1, del d.l. n. 78/2010 come modificato dall'art. 1, comma 47 della legge n. 220/2010);
- con la circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro sono intervenuti sulle suddette disposizioni di legge, fornendo chiarimenti sul regime applicabile per l'anno 2011;
- le parti, anche in considerazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, intendono fornire un contributo sugli schemi di accordi di secondo livello che recepiscano i contenuti del contratto nazionale di lavoro giornalistico ai fini dell'attuazione delle suddette norme di legge;
- tali accordi devono far riferimento agli istituti e alle prestazioni, che possono essere agevolabili a norma di legge, qualora siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Si conviene

che l'allegato accordo quadro, da sottoscrivere a livello aziendale con le rappresentanze sindacali, tenendo conto dei contenuti del Cnlg, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dal legislatore in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività per il periodo di imposta 2011.

L'allegato accordo quadro ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali accordi di secondo livello già esistenti.

Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, a informare lavoratori e datori di lavoro sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Fieg



Fnsi



Premesso che

- con la circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro hanno fornito chiarimenti in merito all'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività per il periodo di imposta 2011 secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 1, del d.l. n. 78/2010 come modificato dall'art. 1, comma 47 della legge n. 220/2010;
- in data 13 luglio 2011 è stato sottoscritto un accordo tra Fieg e Fnsi al fine di fornire un contributo sugli schemi di accordi di secondo livello che recepiscano istituti e prestazioni previsti dal Cnlg, che possono essere agevolabili a norma di legge, qualora siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Si conviene quanto segue

1. Con il presente accordo, per l'anno 2011 e ai sensi della citata circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 vengono recepiti gli istituti del Cnlg, come di seguito individuati, che sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
2. Nell'ambito degli istituti contrattuali e delle relative prestazioni che possono essere soggetti alla tassazione agevolata in quanto riconducibili agli incrementi di produttività di cui al punto 1., le parti convengono di individuare i seguenti istituti: *"es. quota di retribuzione e maggiorazione per straordinario, compenso per lavoro supplementare nel part-time, quota retribuzione e maggiorazione per lavoro notturno, maggiorazione per lavoro festivo..."*.
3. L'Azienda applicherà l'agevolazione fiscale prevista dalle citate norme agli istituti e relative prestazioni, come definiti al precedente punto 2, erogate nel corso del 2011 nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile e secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.

Azienda

CdR (o Fiduciario)